



COMUNE DI SCARNAFIGI  
PROVINCIA DI CUNEO

**UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE**

Corso Carlo Alberto n.1 – 12030 Scarnafigi  
Tel. 0175/74101 - Fax 0175/74619  
e-mail: [vigile@comune.scarnafigi.cn.it](mailto:vigile@comune.scarnafigi.cn.it)

**N.6/2019**

## **ORDINANZA**

### **INERENTE LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E ISTITUZIONE DI AREA PEDONALE SU PIAZZA PARROCCHIA**

#### **IL SINDACO**

**VISTI** gli articoli 3 comma 2°, 6 comma 4°, art.7 comma 3° e l'articolo 7 comma 9° del D. Lgs. del 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada), come modificato dal D.Lgs 10 settembre 1993, n.360;

**CONSIDERATA** la necessità di istituire una zona pedonale per tutto il periodo dell'anno a seguito dei recenti interventi di riqualificazione della Piazza Parrocchia, al fine di preservare i lavori di posa in opera dei blocchi di pietra di Luserna;

**VISTA** la "Relazione per l'istituzione dell'area pedonale nel centro storico di Scarnafigi", redatta dalla Polizia Municipale datata marzo 2019 e depositata agli atti;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 18 marzo 2019;

**CONSIDERATO** che l'art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L., come di recente sostituito dall'art. 6 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, riconosce, nel nuovo testo vigente, un'ancor maggiore potestà di intervento del Sindaco, quale ufficiale di governo, in tema di sicurezza urbana;

**VISTO** il D.lgs.18 agosto 2000 n. 267.

## **ORDINA**

**A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, l'istituzione di Area Pedonale permanente nella zona compresa tra la parrocchia Maria Vergine Assunta e la chiesa della Confraternita con limitazioni alla circolazione veicolare, divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dei veicoli, mediante apposizione di idonea segnaletica stradale.**

In deroga alle suddette limitazioni, è ammesso:

- l'accesso agli autoveicoli e motoveicoli autorizzati da specifico contrassegno, rilasciato su richiesta ai residenti negli immobili prospicienti l'area pedonale, per l'entrata e l'uscita, con esclusione della sosta nella suddetta area;
- l'accesso e la sosta dei carri funebri;
- l'accesso e la sosta dei veicoli utilizzati nei servizi matrimoniali;
- l'accesso e la sosta ai veicoli adibiti a servizi di emergenza e soccorso di cui all'art. 177 del C.d.s.;
- l'accesso e la sosta ai veicoli al servizio di persone invalide, munite di apposito contrassegno di cui al D.p.r. 16.12.1992 n. 495.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto. Copia della presente viene trasmessa alla locale Stazione dei Carabinieri.

**Scarnafigi, 22 marzo 2019**

**IL SINDACO  
GHIGO Riccardo**